COMMISSIONI RIUNITE

VII (Cultura, scienza e istruzione) e XI (Lavoro pubblico e privato)

S O M M A R I O

SEDE REFERENTE:

Norme in materia di previdenza e di tutela della maternità per gli atleti non professionisti. Nuovo testo C. 4019 Di Centa e abbinate C. 1286 Di Centa e C. 3655 Ceccacci Rubino *(Seguito dell'esame e conclusione)* 74

ALLEGATO (Proposte emendative dei relatori) 76

SEDE REFERENTE

Mercoledì 25 maggio 2011. — Presidenza del presidente della XI Commissione Silvano MOFFA. – Interviene il sottosegretario di Stato per il lavoro e le politiche sociali Luca Bellotti.

La seduta comincia alle 14.

Norme in materia di previdenza e di tutela della maternità per gli atleti non professionisti. Nuovo testo C. 4019 Di Centa e abbinate C. 1286 Di Centa e C. 3655 Ceccacci Rubino.

(Seguito dell'esame e conclusione).

Le Commissioni proseguono l'esame dei provvedimenti in titolo, rinviato nella seduta del 6 aprile 2011.

Silvano MOFFA, *presidente*, avverte che sono pervenuti i pareri delle competenti Commissioni sul nuovo testo della proposta di legge n. 4019, adottato come testo base dalle Commissioni riunite VII e XI: la XII Commissione e la Commissione parlamentare per le questioni regionali hanno espresso parere favorevole, la I Commissione ha espresso parere favorevole con osservazione, mentre la V Commissione ha espresso parere favorevole con talune condizioni, volte a garantire il rispetto dell'articolo 81, quarto comma, della Costituzione.

Ricorda, altresì, che nelle precedenti sedute è stata prospettata l'attivazione delle procedure per il trasferimento del provvedimento alla sede legislativa.

Avverte, quindi, che i relatori hanno predisposto appositi emendamenti, finalizzati a recepire le condizioni poste nel parere della V Commissione e l'osservazione recata dal parere della I Commissione *(vedi allegato)*.

Manuela DI CENTA (PdL), *relatore per la VII Commissione*, illustra gli emendamenti 1.1, 1.2, 2.1 dei relatori, l'articolo aggiuntivo 2.01 dei relatori, e gli emendamenti 3.1 e 3.2 dei relatori, raccomandandone l'approvazione. Sottolinea che si tratta di emendamenti che recepiscono i pareri delle Commissioni competenti, dando seguito in particolare alle condizioni previste nel parere della Commissione Bilancio, in riferimento alla copertura finanziaria.

Il sottosegretario Luca BELLOTTI esprime parere favorevole sugli emendamenti dei relatori.

Lucia CODURELLI (PD), premesso che il suo gruppo non intende sollevare obiezioni di merito nei confronti degli emendamenti appena presentati e che, pertanto, voterà a favore degli stessi, osserva tuttavia che tali proposte emendative appaiono piuttosto confuse e « sovrabbondanti », rischiando di appesantire in misura eccessiva la formulazione del testo. Giudicato poco corretto questo modo di legiferare, auspica che in futuro il Governo sappia ridurre il carico burocratico e normativo dei testi di legge, domandandosi quale sia la funzione di un dicastero – come quello della semplificazione – specificamente creato per risolvere queste problematiche.

Silvano MOFFA, *presidente*, osserva che le osservazioni appena formulate in ordine alla complessità di taluni testi normativi possono sostanzialmente ritenersi condivise da tutti i gruppi presenti.

Le Commissioni approvano, con distinte votazioni, gli emendamenti 1.1, 1.2, 2.1 dei relatori, l'articolo aggiuntivo 2.01 dei relatori e gli emendamenti 3.1 e 3.2 dei relatori.

Lucia CODURELLI (PD), nel dichiarare l'apprezzamento per il lavoro svolto dalle Commissioni riunite, che consente di individuare una soluzione stabile nei confronti di un problema molto sentito, intende tuttavia segnalare che – proprio in ragione del valore della maternità – sarebbe necessario completare la copertura legislativa in favore di tutte le categorie di lavoratrici, ricordando come, ad oggi, le pescatrici autonome non godano di tutela previdenziale e assistenziale. Per tale ragione, pur riconoscendo che un simile intervento non può essere abbinabile al provvedimento in esame, si riserva di adottare ogni possibile iniziativa in favore di dette lavoratrici, auspicando che i gruppi possano condividere questa proposta.

Manuela DI CENTA (PdL), *relatore per la VII Commissione*, esprime, anche a nome dell'onorevole Pelino, relatore per la XI Commissione, piena soddisfazione per l'approvazione di un provvedimento importante, sostenuto anche dal Governo, come dimostrato dalla condivisione mostrata dal sottosegretario Bellotti, al quale rivolge un caloroso augurio di buon lavoro. Evidenzia che con il provvedimento testé approvato le Commissioni riunite sono riuscite a portare avanti un risultato da tempo atteso da tutta la categoria del settore, attraverso la disciplina della tutela di un bene così importante come la maternità.

Silvano MOFFA, *presidente*, considerati gli orientamenti emersi nel corso dell'esame in sede referente, ritiene – d'intesa con il presidente della VII Commissione – che vi siano le condizioni per procedere sin d'ora alla deliberazione sul conferimento del mandato ai relatori a riferire all'Assemblea, fermo restando che i presidenti delle Commissioni riunite si riservano, in ogni caso, di verificare l'eventuale sussistenza dei requisiti prescritti dall'articolo 92, comma 6, del Regolamento, ai fini delle successive determinazioni circa un possibile trasferimento alla sede legislativa.

Le Commissioni deliberano, quindi, di conferire ai deputati Di Centa e Pelino il mandato a riferire favorevolmente in Assemblea sul nuovo testo della proposta di legge n. 4019 – cui sono abbinate le proposte di legge nn. 1286 e 3655 – come risultante al termine dell'esame in sede referente.

Silvano MOFFA, *presidente*, avverte che i presidenti si riservano di designare i componenti del Comitato dei nove per l'esame in Assemblea, sulla base delle indicazioni dei gruppi.

La seduta termina alle 14.15.

ALLEGATO

Norme in materia di previdenza e di tutela della maternità per gli atleti non professionisti. Nuovo testo C. 4019 Di Centa e abbinate C. 1286 Di Centa e C. 3655 Ceccacci Rubino.

PROPOSTE EMENDATIVE DEI RELATORI

ART. 1.

Al comma 1, dopo le parole: dell'attività sportiva *aggiungere le seguenti:* successivi al 1° gennaio 1996*, e dopo il primo periodo, aggiungere il seguente:* La facoltà di riscatto può essere esercitata solo qualora i predetti periodi non siano coperti da altra contribuzione previdenziale e per essi non sia stata già presentata a diverso titolo una domanda di riscatto.

1. 1. I Relatori.

(Approvato)

Dopo il comma 1, aggiungere, in fine, il seguente comma:

2. Ai sensi dell'articolo 17, comma 12, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, l'INPS provvede al monitoraggio degli effetti finanziari derivanti dalle disposizioni di cui al comma 1, comunicandone i risultati al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e al Ministero dell'economia e delle finanze. Qualora nel corso dell'attuazione del presente articolo si verifichino o siano in procinto di verificarsi scostamenti tra le entrate derivanti dal versamento dei contributi di riscatto e le spese connesse all'erogazione dei trattamenti pensionistici, con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, si provvede ad incrementare l'ammontare dei contributi di riscatto nella misura necessaria a fare fronte allo scostamento. Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali riferisce senza ritardo alle Camere con apposita relazione in merito alle cause degli scostamenti e all'adozione delle misure di cui al secondo periodo del presente comma.

1. 2. I Relatori.

(Approvato)

ART. 2.

Dopo il comma 2, aggiungere, in fine, il seguente comma:

3. Ai sensi dell'articolo 17, comma 12, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, l'INPS provvede al monitoraggio degli effetti finanziari derivanti dalle disposizioni di cui al presente articolo, comunicandone i risultati al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e al Ministero dell'economia e delle finanze. Qualora nel corso dell'attuazione del presente articolo si verifichino o siano in procinto di verificarsi scostamenti tra le entrate derivanti dai versamenti contributivi di cui al comma 2 e le spese per le prestazioni di cui al comma 1, con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, si provvede ad incrementare l'aliquota di cui al comma 2 nella misura necessaria a fare fronte allo scostamento. Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali riferisce senza ritardo alle Camere con apposita relazione in merito alle cause

degli scostamenti e all'adozione delle misure di cui al secondo periodo del presente comma.

2. 1. I Relatori.

(Approvato)

Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

ART. 2-*bis*. – *(Copertura finanziaria)*. – 1. Alle minori entrate derivanti dalla deducibilità ai fini IRPEF dei contributi riscattati ai sensi degli articoli 1 e 2, valutate in 1,19 milioni di euro per l'anno 2012, e in 1,74 milioni di euro a decorrere dall'anno 2013, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni, per gli anni 2012 e 2013, dello stanziamento del Fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2011-2013, nell'ambito del programma « Fondi di riserva e speciali » della missione « Fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2011, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero del lavoro e delle politiche sociali.

2. Ai sensi dell'articolo 17, comma 12, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, il Ministro dell'economia e delle finanze provvede al monitoraggio delle minori entrate di cui al comma 1. Nel caso si verifichino o siano in procinto di verificarsi scostamenti rispetto alle previsioni di cui al comma 1, fatta salva l'adozione dei provvedimenti di cui all'articolo 11, comma 3, lettera *l)*, della legge n. 196 del 2009, il Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, provvede, con proprio decreto, alla riduzione, nella misura necessaria alla copertura finanziaria del maggior onere risultante dall'attività di monitoraggio, delle dotazioni finanziarie di parte corrente iscritte, nell'ambito delle spese rimodulabili di cui all'articolo 21, comma 5, lettera *b)*, della legge n. 196 del 2009, nel programma « Previdenza obbligatoria e complementare, assicurazioni sociali » della missione « Politiche previdenziali » dello stato di previsione del Ministro del lavoro e delle politiche sociali. Il Ministro dell'economia e delle finanze riferisce senza ritardo alle Camere con apposita relazione in merito alle cause degli scostamenti e all'adozione delle misure di cui al secondo periodo.

3. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

2. 01. I Relatori.

(Approvato)

ART. 3.

Al comma 1, sostituire le parole da Entro *fino a* competenti, *con le seguenti:* Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, adottato sentiti il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, il Ministro dell'economia e delle finanze, nonché il Comitato olimpico nazionale italiano, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti,.

3. 1. I Relatori.

(Approvato)

Al comma 1, dopo le parole: competenti, *sono aggiungere le seguenti:* stabiliti i criteri atti a distinguere l'attività sportiva agonistica dilettantistica dall'attività sportiva professionistica svolta a titolo oneroso e in modo continuativo nonché.

3. 2. I Relatori.

(Approvato)